Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 4 settembre 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 26 ottobre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 8 marzo 1940-XVIII, registro 2 Africa italiana, foglio 284.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Lombardi Aldo fu Onofrio e fu Cecilia Lombardi, nato a Chioggia (Venezia) il 17 agosto 1906, tenente in servizio permanente effettivo del LIII battaglione coloniale.

Daud Omar, buluc basci del XVI gruppo artiglieria someggiata coloniale, 31ª batteria.

Ferri Billi, ascari del XVI gruppo artiglieria someggiata coloniale, 31ª batteria.

Sale Ali Ili, muntaz del XVI gruppo artiglieria someggiata coloniale (*alla memoria*).

MEDAGLIA DI BRONZO

Cafano Ascanio di Giulio e di Alessandra Tinesa, nato a Casacalende (Campobasso) il 5 gennaio 1912, sottotenente di complemento del LIII battaglione coloniale.

Criscione Francesco di Giorgio e di Suisenti Concetta, nato il 28 settembre 1912, sottotenente di complemento del XLVI battaglione coloniale.

Forti Armando di Giovanni e di Ravinia Penna, nato a Venezia il 17 maggio 1911, sottotenente di complemento del LIII battaglione coloniale.

Ruggeri Rivo fu Cittadino e Canova Carmela, nato il 20 marzo 1912 a Pescarolo (Cremona), sottotenente di complemento del XLVI battaglione coloniale.

Melandri Pietro di Achille e di Pirazzoli Maria, nato il 24 ottobre 1894 a Bagnacavallo (Ravenna), 1° capitano di complemento del XIII battaglione coloniale.

Trentini Giovanni di Antonio e di Balboni Ada, nato a Ferrara il 24 giugno 1912, sottotenente di complemento del LIII battaglione coloniale.

Apteghebriel Gheriftel, buluc basci del V gruppo cavalleria coloniale, 1° squadrone.

Chidanè Tellà, muntaz del XLVI battaglione coloniale, reparto comando.

Dunoù Teghegnè, ascari del XLVI battaglione coloniale.

Gherecristos Gheremeschel, ascari del XLVI battaglione coloniale, reparto comando (*alla memoria*).

Ghercsillassi Beienè, buluc basci (47027) del LIII battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Itten Dennecon, ascari del XXIX battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Mangascià Saul, sciumbasci del XLVI battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Mohamed Ianus, sciumbasci (5613) del LIII battaglione coloniale, reparto comando.

Seium Uoldegheorghis, ascari del XLVI battaglione coloniale.

Unetù Ubiè, buluc basci del LIII battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Uoldesillassi Bahatà, buluc basci del LIII battaglione coloniale, 3ª compagnia.

CROCE DI GUERRA

Alberti Attilio di Giacinto e di Ronci Maria, nato a Donnay (Aosta) il 12 febbraio 1911, tenente di complemento del XVI gruppo artiglieria coloniale.

Cantoni Orlando di Emilio e di Venturini Fulvia, nato a Pitelli (La Spezia) il 13 novembre 1909, carabiniere della compagnia CC. RR. di Debra Tabor.

Malagù Ugo di Arturo e fu Atti Elisa, nato a Portomaggiore (Ferrara) l'8 agosto 1896, 1° capitano in servizio permanente effettivo del XLVI battaglione coloniale.

Polacchini Sergio fu Alessandro e di De Prato Adelaide, nato a Bologna il 19 giugno 1914, sottotenente di complemento del XLVI battaglione coloniale.

Abrahà Ailè, muntaz del XLVI battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Alamrò Mocrù, buluc basci del XVI gruppo artiglieria someggiata coloniale, 32ª batteria.

Alemù Adilù, uachil del LIII battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Araià Embaiè, muntaz del XLVI battaglione coloniale, reparto comando.

Berè Uoldeaverghi, buluc basci del XLVI battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Cassà Tesciommè, ascari del LIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Cuflom Tezbà, ascari del XLVI battaglione coloniale.

Fessahà Zeresghi, sciumbasci (35796) del XLVI battaglione coloniale.

Fessahè Mogos, ascari del XLVI battaglione coloniale, reparto comando.

Gherenchiel Adamù, muntaz del LIII battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Gherenchiel Fantà, ascari (33168) del LIII battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Ismail Umeà, buluc basci del XVI gruppo artiglieria someggiata coloniale, 32ª batteria.

Mesmer Zoaldi, buluc basci del XLVI battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Molos Selebà, ascari del XLVI battaglione coloniale.

Mohamed Hamed, buluc basci (3323) del LIII battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Mohamed Omar, buluc basci (59639) del LIII battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Mohamud Mohamed, buluc basci del XVI gruppo artiglieria someggiata coloniale, 31ª batteria.

Ogbasghi Mahari, muntaz del XLVI battaglione coloniale, reparto comando.

Soliman Hamed, ascari del XVI gruppo artiglieria someggiata coloniale, 31ª batteria.

Taha Habib, muntaz del XLVI battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Tahani Bahatà, muntaz del XLVI battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Teclè Sebatù, muntaz del XLVI battaglione coloniale, 1ª compagnia.

Toclù Ghebruaid, ascari del LIII battaglione coloniale, 4ª compagnia.

Uondim Cassà, ascari del LIII battaglione coloniale, 1ª compagnia.

(2954)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 1205.
Modificazione alla tabella organica della Regia scuola tecnica industriale di Taranto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e sue ulteriori modificazioni;
Visto il R. decreto 28 settembre 1933-XI, n. 2073, che approva lo statuto e la tabella organica della Regia scuola tecnica industriale di Taranto;
Considerata l'opportunità di modificare la tabella annessa al Regio decreto citato;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII è aggiunto un posto di bidello a quello previsto dalla tabella organica annessa allo statuto della Regia scuola tecnica industriale di Taranto approvato con R. decreto 28 settembre 1933-VI, n. 2073.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 3. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 agosto 1940-XVIII, n. 1206.
Determinazione dei contributi per le assicurazioni sociali degli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, modificato dal R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272;
Veduto l'art. 150 del regolamento approvato col R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422, per l'esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, sull'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia;
Veduto l'art. 74 del regolamento approvato col R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, per l'esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sulla assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
Veduto l'art. 13 del decreto-legge Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la misura dei contributi per il trattamento di previdenza del personale tecnico-amministrativo che presta in modo permanente l'opera propria nelle miniere di zolfo della Sicilia;
Veduto il R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, convertito nella legge 12 gennaio 1933, n. 48, concernente lo scioglimento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana;
Veduto il R. decreto 27 marzo 1933, n. 299, contenente norme per la riscossione dei contributi per le assicurazioni sociali dovuti dai concessionari ed esercenti le miniere di zolfo della Sicilia;
Veduto il R. decreto 14 gennaio 1935-XIII, n. 60, concernente la determinazione della misura dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, contro la disoccupazione e contro la tubercolosi;
Ritenuta la necessità di modificare le misure dei predetti contributi per adeguarle agli oneri derivanti dalle nuove disposizioni in materia e di stabilire la misura del contributo per l'assicurazione per la nuzialità e la natalità;
Udito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° maggio 1939-XVII, i contributi per le assicurazioni sociali dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori dell'industria dello zolfo della Sicilia sono fissati nella misura complessiva di L. 17 (diciassette) per ogni tonnellata di zolfo venduta e consegnata, di cui L. 10 per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, L. 6 per le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria, la tubercolosi e per la nuzialità e natalità, L. 1 per concorso al trattamento di previdenza del personale tecnico amministrativo che presta in modo permanente l'opera propria nelle miniere di zolfo della Sicilia, ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 2. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 agosto 1940-XVIII, n. 1207.
Modificazioni alla tabella notarile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notari del Regno;
Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, convertito con modifiche nella legge 30 dicembre

1937-XVI, n. 2358, sulla aggregazione dei Comuni, agli effetti dell'assistenza notarile, ad altri Comuni sedi di notaro;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1937-XVI, n. 2141, che approva la tabella che determina il numero e la residenza dei notari del Regno, nonchè i Comuni aggregati;

Ritenuta l'opportunità di aggregare, ai fini dell'assistenza notarile, i comuni di Castelnuovo Bocca d'Adda e di Montegiordano rispettivamente alle sedi di Codogno e di Oriolo, modificandosi l'attuale aggregazione a quelle di Cuvio e di Rocca Imperiale;

Ritenuta la necessità di istituire la stessa assistenza nei comuni di Pomezia e di Agliano aggregandoli rispettivamente alle sedi di Roma e di Montegrosso d'Asti;

Visti i pareri dei Consigli notarili e delle Corti di appello competenti;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notari del Regno, approvata con R. decreto 9 dicembre 1937-XVI, n. 2141, è modificata nel senso che i comuni di Castelnuovo Bocca d'Adda e di Montegiordano sono rispettivamente aggregati, agli effetti dell'assistenza notarile, alle sedi di Codogno, distretto notarile di Milano, e di Oriolo, distretto notarile di Castrovillari, anzichè a quelle di Cuvio e di Rocca Imperiale.

Agli stessi fini i comuni di Pomezia e di Agliano sono rispettivamente aggregati alle sedi di Roma e di Montegrosso d'Asti, distretto notarile di Asti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 17. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 agosto 1940-XVIII, n. 1208.

Autorizzazione al comune di Parma a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1942, le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore C.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 8 febbraio 1940-XVIII, n. 83, col quale, ai sensi dell'art. 27 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, il comune di Parma, appartenente alla classe *D* agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo, fu autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1940-XIX le imposte stesse con la tariffa della classe superiore *C*;

Vista la deliberazione 25 maggio 1940-XVIII, con la quale il Comune suddetto chiede di potere mantenere ulteriormente in applicazione la tariffa della classe superiore *C*;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Ritenuto che la domanda del Comune è giustificata da imprescindibili necessità della civica Amministrazione;

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Parma è autorizzato a continuare ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *C*, fino al 31 dicembre 1942.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 16. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 agosto 1940-XVIII, n. 1209.

Modificazioni alle norme sul personale dei ruoli corporativi dell'Africa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 settembre 1938-XVI, n. 1470, relativo alla istituzione dei ruoli corporativi dell'Africa Italiana;

Visto il R. decreto 28 luglio 1939-XVII, n. 1282, relativo all'ampliamento dei ruoli corporativi dell'Africa Italiana;

Visto il R. decreto 13 giugno 1940-XVIII, n. 670, contenente norme sul personale dei ruoli corporativi dell'Africa Italiana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei funzionari dei ruoli corporativi dell'Africa Italiana che, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 21 settembre 1938-XVI, n. 1470, possono essere assegnati al Ministero per il funzionamento dei servizi degli affari corporativi, è elevato da cinque ad otto per il gruppo *A* e da uno a due per il gruppo *B*.

Art. 2.

Nel ruolo del personale direttivo corporativo è aggiunto in soprannumero un posto di ispettore generale corporativo (grado 5°, gruppo *A*) da riassorbirsi con la prima vacanza

nel grado stesso. Fino a quando non sia avvenuto il riassorbimento, sarà tenuto scoperto un posto di grado 6° nel medesimo ruolo.

Per il conferimento del predetto posto di grado 5° l'anzianità di effettivo servizio nel grado 6° è ridotta ad un anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 18. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 luglio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Pagliarone e Cessano » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 7 giugno 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi « Pagliarone e Cessano » riportati nel vigente catasto rustico del comune di Cancello-Arnone in testa alla ditta Beatrice, Emilio ed Alfonso fratelli fu Vincenzo e Papa Antonio di Vincenzo, foglio di mappa 12, part. 3, foglio di mappa 14, part. 2, per la superficie di Ha. 4.71.70 e con la rendita imponibile di L. 377,36.

Sono divisi in due fondi distinti denominati: « Pagliarone » e « Cessano ».

Il fondo « Pagliarone » confina: con la proprietà Ricciardi Oreste fu Augusto e figli, con la strada vicinale « Pagliarone Primo », con la proprietà Massimilla Giuseppina di Antonio e con la direttissima Roma-Napoli, salvo se altri.

Il fondo « Cessano » confina: con la proprietà Cecaro Giuseppe-Adolfo fu Ottavio, con la strada comunale « Cessano », con la strada vicinale « Evangelista »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 25 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Pagliarone e Cessano » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 8000 (ottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Torino, addì 12 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1940-XVIII
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 158. — D'ELIA

(3293)

REGIO DECRETO 19 luglio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Boscalto » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 25 giugno 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Boscalto » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Abbate Filippo, Giovan Battista ed Orsola fratelli e sorella fu Giovan Battista ed Abbate Giovan Battista fu Pasquale al foglio di mappa 18, partic. 27, per la superficie di ett. 0.39.02 e con l'imponibile di L. 39,02.

Il fondo sopradescritto confina: con la proprietà di Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, di Abbate Antonio fu Pasquale, di Parente Carlo e Gaetano fu Nicola, di Parente Caterina fu Giovanni maritata Petrella, di Abbate Caterina fu Giovanni;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 9 luglio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Boscalto » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 700 (settecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1940-XVIII
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 191. — D'ELIA

(3294)

REGIO DECRETO 30 luglio 1940-XVIII.

Sostituzione di un consigliere d'amministrazione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico costituita presso la Banca nazionale del Lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti gli articoli 26 e 27 dello statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, costituita presso la Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto 14 giugno 1938-XVI del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Veduto il Nostro decreto 24 novembre 1938-XVII, col quale il grand'uff. dott. Probo Magrini venne nominato consigliere d'amministrazione della Sezione autonoma predetta, in rappresentanza del Ministero della cultura popolare, nella sua qualità di direttore generale del turismo;

Considedato che il grand'uff. dott. Probo Magrini è stato sostituito nella carica di direttore generale per il turismo dal grand'uff. avv. Giuseppe Toffano;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di concerto col Ministro per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il grand'uff. avv. Giuseppe Toffano è chiamato a far parte del Consiglio d'amministrazione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, costituita presso la Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma, in rappresentanza del Ministero della cultura popolare ed in sostituzione del grand'uff. dott. Probo Magrini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 30 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1940-XVIII
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 23.

(3309)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1940-XVIII.

Dichiarazione di pubblica utilità della posa di un cavo aereo lungo la via Appia Antica-Torrenova (Roma).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 6 agosto 1935-XIII che approva e rende esecutiva la Convenzione stipulata il 6 agosto 1935-XIII con la Società Italo Radio;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV;

Vista la domanda della Società Italo Radio con cui si chiede che venga dichiarata di pubblica utilità, urgente ed indifferibile la posa di un tratto di cavo aereo fra la stazione radiotrasmittente di Torrenova e il punto del cavo Italcable sulla via Appia Antica situato a 1700 metri dopo l'attraversamento della linea ferroviaria Roma-Napoli;

Considerato che la posa del cavo suddetto serve ad assicurare il servizio pubblico dei radiotelegrammi diretti all'estero e dei notiziari per la stampa estera;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645, la posa di un cavo aereo da parte della Società Italo Radio fra il punto del cavo Italcable sulla via Appia Antica situato a 1700 metri dopo l'attraversamento della linea ferroviaria Roma-Napoli, e la stazione radiotrasmittente di Torrenova, della lunghezza di km. 5,800, è dichiarata di pubblica utilità, urgente ed indifferibile.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(3316)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1940-XVIII.

Nomina di un membro supplente del Collegio peritale per la risoluzione delle controversie concernenti la valutazione dei titoli agli effetti della imposta di negoziazione della imposta ordinaria sul patrimonio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, col quale fu istituito il Collegio peritale per la risoluzione delle controversie relative alla determinazione del valore dei titoli agli effetti della imposta di negoziazione;

Visto l'art. 23 del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, col quale la competenza del detto Collegio peritale fu estesa anche agli effetti della imposta ordinaria sul patrimonio;

Visti il decreto Ministeriale 16 marzo 1939-XVII, n. 108148, ed il decreto Ministeriale 7 novembre 1939-XVIII, n. 115757, coi quali furono nominati i membri del detto Collegio;

Visto il decreto Ministeriale 14 maggio 1940-XVIII, n. 1101, col quale il Consigliere nazionale Giuseppe Cerutti, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, è stato nominato membro del Collegio in sostituzione del defunto gr. uff. dott. Tito Caffarena;

Vista la legge 29 marzo 1940-XVIII, n. 243, con la quale sono stati istituiti due membri supplenti, uno per ciascuno degli agenti di cambio membri effettivi del Collegio, perchè possano partecipare alle sedute del Collegio soltanto quando

vengono in discussione ricorsi relativi a valutazioni di titoli eseguiti dai Comitati direttivi degli agenti di cambio dei quali fanno parte i detti membri effettivi;

Vista la proposta della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione;

Ritenuto che il Consigliere nazionale Giuseppe Cerutti non fa parte del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Genova, e che quindi non occorre la nomina di un suo supplente;

Decreta:

Il comm. prof. Asbite Nepi direttore centrale della Banca nazionale del Lavoro è nominato membro supplente del Collegio peritale per risoluzione delle controversie concernenti la valutazione dei titoli agli effetti della imposta di negoziazione e della imposta ordinaria sul patrimonio, per intervenire in sostituzione del membro permanente dott. Edoardo Paolillo nelle sedute del Collegio stesso nelle quali dovranno essere discussi ricorsi concernenti valutazioni di titoli effettuate dal Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Roma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(3317)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1940-XVIII.

Nomina di funzionari dell'Amministrazione finanziaria a membri dei Comitati direttivi di agenti di cambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, sull'imposta di negoziazione, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Visto l'art. 23 — primo comma — del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, sulla imposta ordinaria sul patrimonio, convertito con modificazioni nella legge 8 febbraio 1940-XVIII, n. 100;

Visti i decreti Ministeriali 16 marzo 1939-XVII, n. 107991, e 10 gennaio 1940-XVIII, n. 117654, portanti nomina dei funzionari rappresentanti dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e dell'Amministrazione delle imposte dirette presso i singoli Comitati direttivi degli agenti di cambio;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1940-XVIII, numero 117653, col quale furono nominati i rappresentanti delle citate due Amministrazioni presso la seconda sezione del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Ritenuto che per agevolare il compito del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Roma, in considerazione del numero delle valutazioni dei titoli ai fini dei citati decreti-legge, si è provveduto alla suddivisione del Comitato stesso in due sezioni;

Visto l'art. 2 della legge 29 marzo 1940-XVIII, n. 243, che ha stabilito che i funzionari della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari che fanno parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio possono essere anche di grado ottavo;

Ritenuto doversi procedere alla nomina dei funzionari dell'Amministrazione delle tasse ed imposte indirette sugli affari e delle imposte dirette che debbono far parte della seconda sezione del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Decreta:

L'ispettore capo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sig. Paone Salvatore e il direttore distrettuale delle imposte dirette dott. prof. Deni Antonio sono designati a far parte della seconda sezione del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Roma;

L'ispettore provinciale delle imposte dirette cav. Giomi Massimiliano è designato a far parte del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Genova in sostituzione dell'ispettore provinciale cav. De Angelis Pietro;

Il procuratore superiore delle imposte dirette cav. Lena Giuseppe è designato a far parte del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Torino in sostituzione dell'ispettore provinciale cav. Ghietti Francesco;

L'ispettore provinciale delle imposte dirette cav. De Angelis Pietro è designato a far parte della prima sezione del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Milano in sostituzione del procuratore superiore cavaliere Scardi Domenico;

Il direttore distrettuale delle imposte dirette dott. De Julio Francesco è designato a far parte della seconda sezione del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Milano in sostituzione del procuratore superiore cav. Fratta Gioacchino.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(3298)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana Fabbrica alcaloidi chimici, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima italiana Fabbrica alcaloidi e prodotti chimici, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima italiana Fabbrica alcaloidi chimici, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il generale Romolo Gherzi.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Il Ministro per le corporazioni
Ricci

(3319)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1940-XVIII.
Sottoposizione a liquidazione della ditta G. Del Piaz, con sede a Genova, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta G. del Piaz, con sede in Genova, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno procedere alla liquidazione dell'azienda predetta;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta G. Del Piaz con sede in Genova, è posta in liquidazione ed è nominato liquidatore il comm. rag. Arturo Lavoratti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3318)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1940-XVIII.
Divieto di caccia al camoscio nel territorio del comune di Canazei, in provincia di Trento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Vista la richiesta del podestà del comune di Canazei (provincia di Trento) intesa a promuovere, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sopra citato, il divieto di caccia al camoscio per un triennio in tutto il territorio del Comune;
Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta di cui sopra a scopo di protezione della detta specie di selvaggina;
Udito il Comitato centrale della caccia.

Decreta:

Per tutta la durata delle annate venatorie 1940-XVIII-1941-XIX, 1941-XIX-1942-XX, 1942-XX-1943-XXI è fatto divieto di cacciare, sotto qualsiasi forma, il camoscio in tutto il territorio del comune di Canazei (prov. di Trento).
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed il Comitato provinciale della caccia di Trento è incaricato della divulgazione del provvedimento nel modo che riterrà più opportuno.

Roma, addì 27 agosto 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(3286)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18364, del 3 agosto 1940-XVIII, il sig. Levi Giacomo fu Davide e di Micheli Giacomina, nato a Trieste il 21 agosto 1913, residente a Trieste, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello materno di « Micheli » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.
L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie Battista Livia di Marcello, nata a Trieste il 12 ottobre 1915.
S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3338)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 21129, del 31 luglio 1940-XVIII, il sig. Coen Giorgio di Guido e di Bartoletti Fiorella, nato a Firenze il 20 marzo 1906, residente a Firenze, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Coen » con quello materno di « Bartoletti » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.
L'autorizzazione medesima è estesa ai figli M. Teresa, Carlo Antonio, M. Chiara, Luigi e G. Battista di Giorgio e di Rolli Annantonietta, tutti nati a Firenze rispettivamente il 23 gennaio 1935, il 19 settembre 1936, l'11 febbraio 1938, il 21 giugno 1939 e il 21 giugno 1939.
S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della legge citata.

(3339)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18338, del 30 luglio 1940-XVIII, la signora Iona Irene di Eugenio e di Santagostino Eugenia, nata a Milano il 10 agosto 1911, residente a Milano, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Iona » con quello materno di « Santagostino », ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.
S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3341)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18409, del 26 luglio 1940-XVIII, il sig. Morpurgo Raoul fu Oscar e di Mosca Ildebene, nato a Milano il 26 dicembre 1911, residente a Milano, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Morpurgo » con quello materno di « Mosca » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.
S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3342)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18334, del 3 agosto 1940-XVIII, il sig. Sacerdoti Aldo fu Mandolino e di Venturelli Teresa, nato a Modena il 25 luglio 1899, residente a Modena, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Sacerdoti » con quello materno di « Venturelli », ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.
S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3343)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18903-*a*, dell'8 agosto 1940-XVIII, il sig. dott. Foà Natale fu Enrico e di Bertolotti Cesira, nato a Pistoia il 25 dicembre 1899, residente a Firenze, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Foà » con quello materno di « Bertolotti » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.
L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie Casini Bruna di Ugo e di Andreani Maria, nata a Firenze il 28 ottobre 1903 ed ai figli Anna, Giorgio ed Enrico di Natale e di Casini Bruna, tutti nati a Firenze, rispettivamente, il 1° agosto 1929, il 23 febbraio 1932 e il 23 febbraio 1932.
S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3344)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 11
dal 1° al 15 giugno 1940-XVIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Bari	Sammichele di Bari	B	—	1
Benevento	Reino	B	—	1
Bergamo	Comun Nuovo	B	—	1
Brescia	Collio	B	—	1
Brindisi	Fasano	B	—	1
Cuneo	Caraglio	B	—	1
Frosinone	Sora	B	—	1
Gorizia	Cernizza Goriziana	B	—	1
Pavia	Gambolò	B	1	—
Perugia	Spello	O	—	1
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Salerno	Campagna	B	—	1
Id.	Teggiano	B	1	—
Treviso	Paese	B	1	—
Trieste	Crenovizza	B	1	—
Verona	Roverè Veronese	B	—	1
			4	12
Carbonchio sintomatico.				
Belluno	Cesiomaggiore	B	—	1
Cuneo	Mondovì	B	—	1
Siena	San Gimignano	B	—	1
			—	3
Afta epizootica.				
Alessandria	Cabella Ligure	B	—	1
Id.	Castelletto d'Orba	B	1	—
Id.	Cremolino	B	—	2
Id.	Gabiano	B	—	1
Id.	Mombello Monferr.	B	4	—
Id.	Ozzano Monferr.	B	1	—
Id.	Predosa	B	—	1
Id.	Quattordio	B	—	1
Id.	Rosignano	B	1	—
Id.	San Salvatore Monf.	B	2	1
Id.	Tagliolo Belforte	B	1	—
Id.	Tassarolo	B	1	—
Id.	Garbagno	B	2	—
Ancona	Monterado	B	1	—
Aosta	Agliè	B	1	—
Id.	Albiano d'Ivrea	B	3	—
Id.	Andrate	B	—	2
Id.	Bairo Torre	B	1	—
Id.	Caluso	B	2	—
Id.	Castellamonte	B	6	1
Id.	Cuorgnè	B	3	—
Id.	Lessolo	B	1	—
Id.	Locana	B	—	2
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	O Cap	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Aosta	Mazzè	B	31	—
Id.	Pavone Canavese	B	1	—
Id.	Pedanea	B	1	—
Id.	Salassa	B	1	—
Id.	San Giusto Canavese	B	1	—
Id.	Strambino Romano	B	3	—
Id.	Volperga	B	1	—
Id.	Vestignè	B	25	—
Arezzo	Pieve Santo Stefano	B	—	2
Asti	Antignano	B	1	—
Id.	Asti	B	—	2
Id.	Bruno	B	—	1
Id.	Bubbio	B	—	1
Id.	Cellarengo	B	1	—
Id.	Cortiglione	B	1	1
Id.	Chiusano	B	—	1
Id.	Casteluovo Belbo	B	—	1
Id.	Castagnole Lanze	B	—	1
Id.	Dusino San Michele	B	6	—
Id.	Fontanile	B	1	—
Id.	Loazzolo	B	—	2
Id.	Montiglio	B	4	1
Id.	Piovà	B	—	2
Id.	Rocchetta Tanaro	B	2	1
Id.	San Marzano Moasca	B	—	1
Id.	Sessame	B	1	—
Id.	Valfenera	B	—	1
Id.	Villafranca	B	—	1
Belluno	Feltre	B	—	1
Bergamo	Arzago d'Adda	B	—	1
Id.	Casirate d'Adda	B	2	1
Id.	Martinengo	B	—	1
Id.	Pagazzano	B	2	2
Id.	Palazzago	B	—	1
Id.	Seriate	B	—	1
Id.	Sorisole	B	—	1
Id.	Torre de' Busi	B	—	1
Id.	Vercurago	B	—	1
Bologna	Castenaso	B	2	2
Id.	Medicina	B	1	2
Id.	Persiceto	B	1	1
Id.	Budrio	B	2	1
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Sala Bolognese	B	1	—
Id.	Galliera	B	1	—
Id.	Castello d'Argile	B	1	—
Id.	Zola Predosa	B	1	—
Id.	Bologna	B	—	1
Id.	Pianoro	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Bedizzole	B	—	1
Id.	Botticino	B	—	1
Id.	Breno	O	—	2
Id.	Brescia	B	1	—
Id.	Carpenedolo	B	—	1
Id.	Chiari	B	1	—
Id.	Corzano	B	1	—
Id.	Desenzano del Garda	B	—	2
Id.	Gambara	B	1	3
Id.	Gottolengo	B	—	1
Id.	Leno	B	—	3
Id.	Lonato	B	5	—
Id.	Lozio	B	5	—
Id.	Manerbio	B	4	1
Id.	Marone	B	2	—
Id.	Monticello Brusati	B	—	2
Id.	Nuvolera	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Brescia	Offlaga	B	1	1
Id.	Orzinuovi	B	1	—
Id.	Pralboino	B	3	4
Id.	Romedello	B	—	1
Id.	Roncadelle	B	—	1
Id.	San Gervasio Bresciano	B	1	—
Id.	Verolanuova	B	1	—
Id.	Vestone	B	1	—
Id.	Villachiara	B	1	—
Cagliari	Santadi	B	—	1
Id.	Id.	Cp.	—	1
Catania	Bronte	B	7	—
Id.	Maletto	B	4	—
Id.	Randazzo	B	5	—
Como	Albese	B	—	1
Id.	Costa Masnaga	B	4	—
Id.	Esino Lario	B	2	2
Id.	Lurago	B	6	—
Id.	Montano Lucino	B	—	2
Id.	Paderno Robbiate	B	—	1
Id.	Sirone	B	1	—
Id.	Stazzona Germasino	B	—	2
Id.	Uggiate	B	—	1
Cremona	Cremona	B	1	—
Id.	Grontardo	B	—	1
Id.	Gussola	B	—	1
Id.	Ostiano	B	1	2
Id.	Pandino	B	2	—
Id.	Sesto Cremonese	B	1	—
Cuneo	Alba	B	—	1
Id.	Bagnolo Piemonte	B O	—	2
Id.	Bene Vagienna	B	—	4
Id.	Casalgrasso	B	2	—
Id.	Cavalermaggiore	B	3	—
Id.	Cervere	B	2	—
Id.	Cerreasco	B	—	1
Id.	Chiusa di Pesio	B O	3	2
Id.	Fassano	B	2	2
Id.	Limone Piemonte	B	1	—
Id.	Mondovì	B	—	1
Id.	Oncino	B	—	1
Id.	Peveragno	B	1	—
Id.	Pianfei	B	1	1
Id.	Polonghera	B	1	2
Id.	Racconigi	B	1	—
Id.	Revello	B	2	—
Id.	Roccavione	O	2	—
Id.	Salmour	B	3	—
Id.	Saluzzo	B	3	—
Id.	Santo Stefano Boero	B	—	1
Id.	Savigliano	B	5	1
Ferrara	Bondeno	B	—	1
Id.	Cento	B	—	1
Id.	Formignana	B	—	2
Firenze	Campi di Bisenzio	B	—	1
Id.	Firenze	B	1	—
Id.	Montaione	B	2	1
Id.	Prato	B	1	—
Id.	Vinci	B	—	1
Genova	Bargagli	B	2	4
Id.	Ceranesi	B	2	—
Id.	Genova	B	1	—
Id.	Lavagna	B	1	—
Id.	Lorsica	B	4	1
Id.	Masone	B	1	—
Id.	Recco	B	—	1
Id.	Torsiglia	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Gorizia	Dolegna del Collio	B	1	—
Grosseto	Gavorrano	B	—	1
Livorno	Colle Salvetti	B	1	1
Id.	Livorno	B	2	1
Id.	Rosignano	B	—	1
Lucca	Capannori	B	—	1
Matera	Tricarico	B	1	—
Milano	Abbiategrasso	B	1	—
Id.	Barlassina	B	1	—
Id.	Casorezzo	B	1	—
Id.	Cavacurta	B	1	—
Id.	Inzago	B	—	1
Id.	Lodi	B	2	—
Id.	Milano	B	—	2
Id.	Peschiera Borromeo	B	1	—
Id.	Pessano	B	1	—
Id.	Rosate	B	—	1
Id.	Sant'Angelo Lodigiano	B	—	1
Id.	Sedriano	B	—	1
Modena	Campogalliano	B	10	2
Id.	Carpi	B	3	1
Id.	Castelfranco dell' Emilia	B	4	1
Id.	Modena	B	—	1
Id.	Novi di Modena	B	1	—
Id.	Soliera	B	1	1
Id.	Spilamberto	B	—	1
Novara	Novara	B	1	—
Id.	Armeno	B	—	1
Id.	Cavaglio d'Agogna	B	1	—
Id.	Crodo	B	1	—
Id.	Galliate	B	1	—
Id.	Montecrestese	B	4	2
Id.	Oleggio	B	1	—
Id.	Verbania	B	—	2
Id.	Vespolate	B	—	1
Padova	Abano	B	1	1
Id.	Albignasego	B	1	1
Id.	Boara Pisani	B	—	1
Id.	Campodoro	B	—	5
Id.	Carmignano	B	1	—
Id.	Loreggia	B	—	1
Id.	Maserà	B	—	2
Id.	Mestrino	B	5	1
Id.	Padova	B	2	3
Id.	Piazzola sul Brenta	B	—	1
Id.	Pozzonovo	B	—	1
Id.	Saccolongo	B	4	3
Id.	Selvazzano	B	3	6
Id.	Stenghella	B	1	1
Id.	Teolo	B	1	1
Id.	Trebaseleghe	B	1	—
Id.	Veggiano	B	1	—
Id.	Villafranca Padovana	B	5	2
Parma	Collecchio	B	11	—
Id.	Cortile San Martino	B	2	2
Id.	Felino	B	1	—
Id.	Fidenza	B	—	1
Id.	Golese	B	5	5
Id.	Medesano	B	3	—
Id.	Montechiarugolo	B	—	1
Id.	Noceto	B	1	2
Id.	Polesine	B	1	—
Id.	Sala Baganza	B	2	—
Id.	Salsomaggiore	B	1	—
Id.	San Pancrazio	B	8	11
Id.	Solignano	B	1	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Parma	Sorbolo	B	—	1
Id.	Torrile	B	4	1
Id.	Vigatto	B	6	2
Pavia	Casatisma	B	1	—
Id.	Castana	B	—	1
Id.	Ferrera	B	3	1
Id.	Gambarana	B	1	—
Id.	Godiasco	B	1	—
Id.	Mezzana Bigli	B	1	1
Id.	Mezzanino	B	1	—
Id.	Montù Beccaria	B	1	1
Id.	Ottobiano	B	2	—
Id.	Parona	B	1	1
Id.	Pometo	B	—	1
Id.	Pontenizza	B	—	1
Id.	Rivanazzano	B	1	—
Id.	Sartirana	B	—	1
Id.	S. Giorgio di Lomellina	B	1	—
Id.	Scaldasole	B	1	—
Id.	Vigevano	B	1	—
Pescara	Pianella	B	2	—
Perugia	Assisi	B	—	1
Id.	Bastia	B	—	1
Pisa	Vecchiano	B	1	—
Pistoia	Tizzana	B	—	1
Id.	Uzzano	B	—	1
Ravenna	Ravenna	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Carpineti	B	—	2
Id.	Ramiseto	O	1	1
Id.	Correggio	B	—	1
Id.	Rubiera	B	—	1
Id.	Gualtieri	B	—	1
Rieti	Rieti	B	5	1
Sondrio	Albosaggia	B	—	1
Terni	Amelia	B	—	1
Torino	Riva presso Chieri	B	2	1
Id.	S. Francesco al Campo	B	6	6
Id.	Levone	B	1	6
Id.	Cere	B	5	1
Id.	S. Maurizio Canavese	B	2	2
Id.	Rocca Canavese	B	1	—
Id.	Moncalieri	B	—	2
Id.	Scalenghe	B	1	—
Id.	Cambiano	B	3	—
Id.	Monastero	B	2	—
Id.	Ulzio	B	1	—
Id.	Bardonecchia	B	1	2
Id.	Perosa Argentina	B	1	1
Id.	Piobesi	B	2	—
Id.	Bobbio Pellice	B	1	—
Id.	Favria Oglianico	B	1	3
Id.	Cafasse	B	1	—
Id.	Fenestrelle	B	2	—
Id.	Germagnano	B	1	3
Id.	None	B	1	—
Id.	Ciriè	B	5	6
Id.	Forno Canavese	B	1	—
Id.	Cavour	B	1	—
Id.	Brusasco Cavagnolo	B	—	1
Id.	Balme	B	—	2
Id.	Sestriere	B	—	3
Id.	Corio	B	—	2
Id.	Villastellone	B	—	1
Id.	San Gillio Torinese	B	—	1
Id.	Torre Pellice	B	—	1
Id.	Almese	B	—	2
Torino	Verolengo	B	—	2
Id.	Perrero	B	—	1
Id.	Rivoli	B	—	1
Id.	Gassino	B	—	1
Id.	Poirino	B	—	2
Id.	Chieri	B	—	2
Id.	Torino	B	—	1
Id.	Nole	B	—	1
Id.	Rivara	B	—	3
Id.	Fruento	B	—	1
Id.	Carignano	B	—	2
Trento	Bondo Breguzzo	B	—	3
Id.	Pieve Tesino	B	—	1
Id.	Pinzolo	O	—	1
Id.	Tione di Trento	B	—	1
Id.	Trento	B	—	2
Treviso	Breda di Piave	B	—	1
Id.	Mogliano Veneto	B	1	—
Id.	Pieve di Soligo	B	1	—
Id.	Sernaglia della Battaglia	B	1	—
Udine	Dignano	B	4	1
Id.	Flaibano	B	3	10
Id.	San Giorgio Nogaro	B	1	—
Id.	San Quirino	B	1	3
Id.	S. Vito al Tagliamento	B	—	1
Id.	Sedegliano	B	3	26
Varese	Busto Arsizio	B	—	1
Id.	Cislago	B	1	—
Id.	Fagnano Olona	BO	4	—
Venezia	Chioggia	B	1	1
Id.	Grisolera	B	1	—
Vercelli	Bianzè	B	—	1
Id.	Biella	B	—	1
Id.	Borgo d'Ale	B	—	1
Id.	Crova	B	—	5
Id.	Desana	B	—	1
Id.	Livorno Ferrari	B	—	4
Id.	Quaregna	B	—	1
Id.	Sabbia	B	—	4
Id.	Saluggia	B	2	4
Id.	Tricerro	B	—	1
Id.	Tronzano	B	3	2
Id.	Vercelli	B	—	1
Verona	Cerea	B	4	—
Id.	Colognola Colli	B	1	—
Id.	Erbè	B	—	1
Id.	Isola Scala	B	1	—
Id.	Mozzecane	B	1	—
Id.	Nogara	B	1	—
Id.	Ronco all'Adige	B	1	—
Id.	Sona	B	1	—
Id.	Verona	B	2	—
Id.	Vigasio	B	2	1
Id.	Zimella	B	1	—
Vicenza	Camisano Vicentino	B	3	5
Id.	Chiampo	B	—	1
Id.	Montegaldella	B	1	2
Viterbo	Soriano nel Cimino	B	—	2
Id.	Sutri	O	—	1
Id.	Tarquinia	B	4	—
Id.	Tuscania	B	1	—
Id.	Vetralla	B	1	—
			472	393

Malrossino dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Monsampolo	S	4	1
Id.	San Benedetto	S	1	—
Asti	Asti	S	—	1
Belluno	Belluno	S	—	2
Bolzano	Appiano	S	2	—
Id.	Merano	S	1	—
Cosenza	Malito	S	—	1
Cremona	Offanengo	S	1	—
Gorizia	Bergogna	S	—	1
Id.	Comeno	S	—	1
Id.	Gargaro	S	—	1
Id.	Gorizia	S	4	1
Matera	Pisticci	S	1	—
Teramo	Controguerra	S	—	1
Id.	Teramo	S	—	5
Trento	Salorno	S	—	1
Trieste	Divaccia San Canziano	S	—	3
Udine	Fagagna	S	—	1
Id.	Povoletto	S	—	1
Id.	Udine	S	—	1
			14	21

Peste e setticemia dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Serra San Quirico	S	—	3
Id.	Cortona	S	3	—
Ascoli Piceno	Monteprandone	S	2	—
Id.	S. Benedetto del Tronto	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	1
Bologna	Bologna	S	3	—
Id.	Crevalcore	S	—	1
Cremona	Casalmaggiore	S	1	—
Id.	Soncino	S	—	1
Nuoro	Siniscola	S	—	1
Padova	Codevigo	S	—	1
Perugia	Perugia	S	4	—
Ravenna	Cervia	S	—	1
Sassari	Thieri	S	1	—
Treviso	Colle Umberto	S	1	—
Id.	Mogliano Veneto	S	—	1
Udine	Cividale	S	—	1
Viterbo	Soriano nel Cimino	S	2	—
			19	11

Farcino criptococcico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Campobasso	Isernia	E	2	—
Catania	Acireale	E	1	—
Id.	Mascali	E	1	—
Id.	Scordia	E	1	—
Napoli	Albanova	E	1	—
Id.	Napoli	E	6	—
Id.	Trentola	E	1	—
Id.	Villa Literno	E	1	—
Reggio Calabria	Ardore	E	—	1
Salerno	Eboli	E	1	1
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Monte San Giacomo	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	San Valentino Torio	E	—	1
Id.	Sarno	E	1	—
Id.	Serre	E	8	6
Id.	Tramonti	E	1	—
Trapani	Campobello di Mazara	E	1	—
Id.	Camporeale	E	2	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	1	—

segue: Farcino criptococcico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Trapani	Marsala	E	4	—
Id.	Poggioreale	E	1	—
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Id.	Trapani	E	3	—
			41	9

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Modena	Fiorano	Can	—	1
Id.	Nonantola	Can	—	1
Napoli	Castellammare di Stabia	Can	2	—
Id.	Gragnano	Can	3	—
Id.	Napoli	Can	36	—
Id.	Portici	Can	1	—
Id.	Pignataro Maggiore	Can	1	—
Id.	Sant'Antimo	Can	1	—
Id.	San Vitaliano	Can	1	—
Id.	Sessa Aurunca	Can	1	—
Id.	Torre Annunziata	Can	2	—
Id.	Id.	E	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	Can	—	2
Id.	Ardore	Can	—	1
Salerno	Angri	Can	—	1
Id.	Pellezzano	Can	—	1
			49	5

Rogna

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	O	9	—
Cosenza	Aieta	O	—	1
L'Aquila	Avezzano	O	1	—
Id.	Fagnano Alto	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	San Demetrio	O	—	1
Macerata	Esanatoglia	O	1	—
Id.	Fiuminata	O	1	—
Matera	Banzi	O	1	—
Id.	Pomarico	O	7	—
Perugia	Foligno	O	2	—
Id.	Nocera Umbra	O	1	—
Id.	Trevi	O	2	—
Potenza	Forenza	O	1	—
Ravenna	Ravenna	E	2	2
Rieti	Antrodoco	O	1	—
Id.	Labro	O	1	—
Roma	Roma	O	1	—
Terni	Amelia	O	2	—
Trapani	Poggioreale	E	1	—
			36	4

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Catania	Castiglione di Sicilia	O	2	—
Id.	Randazzo	O	1	—
Matera	Salandra	O	1	—
Siracusa	Noto	O	—	1
Id.	Sortino	O	2	—
			6	1

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bologna	Crevalcore	B	1	—
Id.	Baricella	B	1	—
Id.	San Lazzaro di Savena	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Aborto epizootico.*			
Bologna	Monterenzio	S	1	—
Id.	Bologna	B	1	—
Id.	Molinella	B	1	—
Cremona	Pessina Cremonese	B	1	—
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Forlì	Cesena	B	1	—
Id.	Rimini	B	1	—
Id.	Gatteo	B	1	—
Genova	Ronco Scrivia	B	1	—
Novara	Novara	B	3	—
Id.	Caltignaga	B	4	—
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Padova	Noventa Padovana	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Novellara	B	—	1
Roma	Roma	B	3	—
Salerno	Battipaglia	B	—	1
Teramo	Sant'Omero	B	—	2
Treviso	Colle Umberto	B	1	—
Id.	Conegliano Veneto	B	1	—
Id.	San Fior	B	—	1
Udine	Tolmezzo	B	1	—
			26	6
	Tubercolosi bovina.			
Bari	Casamassima	B	1	—
Id.	Giovinezza	B	—	1
Id.	Molfetta	B	1	6
Ferrara	Cento	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	5
Id.	Poggiorenatico	B	—	2
Gorizia	Canale d'Isonzo	B	—	1
Vicenza	Montecchio Maggiore	B	—	1
			2	17
	Diarrea dei vitelli			
Pesaro	Mercatino Marecchia	B	—	1
Id.	Mondolfo	B	—	1
Id.	Pesaro	B	—	1
			—	3
	Barbone bufalino.			
Salerno	Battipaglia	Buf	—	2
Id.	Eboli	Buf	2	—
			2	2

RIEPILOGO
dal 1° al 15 giugno 1940-XVIII - N. 11.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	15	16	16
2	Carbonchio sintomatico	3	3	3
3	Afta epizootica	47	349	865
4	Malrossino dei suini	13	20	35
5	Peste e setticemia dei suini	12	18	30
6	Farcino criptococcico	6	24	50
7	Rabbia	4	15	54
8	Rogna	12	20	40
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	5	7
10	Aborto epizootico	13	25	32
11	Tubercolosi bovina	4	8	19
12	Diarrea dei vitelli	1	3	3
13	Barbone bufalino	1	2	4

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.
N. B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(2775)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI SIENA

N. d'ordine 8. Azienda: Casa del ricamo, Siena. Oggetto di esercizio: commercio ricami artistici. Proprietario Modigliani Viviano. Cessazione in data 15 agosto 1940-XVIII.

(3300)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo di vendita del seme di lino di produzione nazionale

Con provvedimento P. 888 del 28 agosto c. a., si precisa che il prezzo di vendita del seme di lino di produzione nazionale, fissato in L. 380 al quintale per merce sana, leale e mercantile, posta nuda al magazzino dell'ammasso od a quello del produttore, si riferisce alla qualità di seme con contenuto in olio del trentacinque per cento: per ogni unità di olio contenuta in più o in meno rispetto alla base sopraindicata è stata stabilita una maggiorazione od una minorazione di L. 10,80 per quintale di seme.

(3375)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario governativo dei Consorzi riuniti di bonifica integrale del Mantovano.

Con decreto Ministeriale 27 agosto 1940-XVIII, n. 4181, è stato provveduto a nominare il cav. uff. Carlo Moreschi commissario governativo dei Consorzi riuniti di bonifica integrale del Mantovano con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione dell'ente.

(3287)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 agosto 1940-XVIII - N. 179

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	451,50
Argentina (Peso carta)	—	4,44
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,53	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,15
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7979
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,829	—
Ungheria (Pengo)	3,5205	—

Rendita 3,50 % (1906)	74,15
Id 3,50 % (1902)	71,575
Id. 3 % lordo	52,425
Id 5 % (1935)	93,525
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,575
Id Id 5 % (1936)	94,025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93,40
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,35
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	9[illegible],50
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	9[illegible],30
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,05
Id. Id. 5 % - Id. 1949	99,775

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa comunale di credito agrario di Monte San Giusto (Macerata) e assunzione della gestione della Cassa stessa da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Monte San Giusto (Macerata) non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Monte San Giusto (Macerata) sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1940-XVIII

(3217) V. AZZOLINI

Sostituzione del vice presidente del Monte di credito su pegno di Benevento

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 11 maggio 1939-XVII, col quale il cav. Giovan Battista De Longis è stato nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Benevento;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di vice presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto cav. Giovan Battista De Longis;

Dispone:

L'avv. Paolo Collarile è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Benevento, con sede in Benevento, in sostituzione del cav. Giovan Battista De Longis.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1940-XVIII

(3218) V. AZZOLINI

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Rotello (Campobasso) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Rotello (Campobasso) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Rotello (Campobasso) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1940-XVIII

(3302) V. AZZOLINI

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per titoli a 40 posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Visti i R. decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex-combattenti;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245 concernente la costituzione della Direzione generale delle Miniere e della metallurgia ed il riordinamento degli organici del Corpo Reale delle miniere;

Vista la nota 3 agosto 1940-XVIII, n. 7544-15-1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza l'espletamento del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 40 posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere.

Per il presente concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Non sono ammesse al concorso le persone appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale delle miniere e della metallurgia), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1) domanda in carta da bollo da L. 6, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni diciotto;

3) diploma originale (o copia autentica) di laurea in ingegneria mineraria, civile, industriale, meccanica, od elettrotecnica conseguita nelle Regie scuole di ingegneria o istituti superiori equiparati del Regno. Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato dei corsi di studi superiori compiuti negli istituti anzidetti e dei voti riportati negli esami speciali e negli esami di laurea.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico;

4) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5) certificato di buona condotta morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciare dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia, ed escludere a suo giudizio insindacabile dal concorso quegli aspiranti che non risultassero idonei al servizio minerario;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero il certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato del servizio militare o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del giornale militare ufficiale. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie nell'A. O. o per servizio militare non isolato all'estero dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

9) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio da prodursi solo dai candidati coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole. I detti candidati dovranno inoltre esibire un certificato da rilasciarsi dal competente ufficiale dello stato civile, da cui risulti se abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e nell'affermativa se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del detto Regio decreto.

I soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

10) fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto del libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

11) certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha il domicilio il concorrente, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, dal vice segretario federale dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti (od alla Gioventù italiana del Littorio) nonchè l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato dovrà contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, e deve essere vistato dal Segretario ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i cittadini italiani residenti all'estero e per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui ai due precedenti comma dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario ovvero uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Gli aspiranti ex-combattenti non iscritti al P. N. F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato di avere presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere ottenuto l'iscrizione al P. N. F. Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12) gli aspiranti feriti per la causa fascista, e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai

Fasci di combattimento rispettivamente alla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 26 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli orfani di guerra e per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra e per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

13) elenco dei documenti inviati.

Oltre ai documenti sopra indicati agli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo; diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere, ed anche pubblicazioni che essi possono ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedenti sostenuti presso la stessa od altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizi prestati presso Enti pubblici e privati.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative nel Comune di Roma, o dal segretario della Regia procura di Roma.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. L'estratto dell'atto di nascista dovrà essere in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno unire oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dal capo ufficio, presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con le indicazioni degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 8, 9 e 11 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato ed autenticato dal competente ufficio

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 4, 5, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente ed irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il termine di cui all'art 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente: ma in ogni caso entro trenta giorni dalla scadenza del detto termine

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta dal direttore generale delle miniere e della metallurgia, da un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere, di un ispettore generale del Ministero delle corporazioni, e da un professore di università o di istituti equiparati.

Art. 7.

La graduatoria dei candidati idonei verrà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione esaminatrice, anche agli effetti della determinazione della idoneità.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; 1° della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1° del R. decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172; 3 del R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179 e della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

I vincitori del concorso presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo.

Il personale in prova, che a giudizio insindacabile, del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado di ingegnere allievo (grado 10°, gruppo A), in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sarà pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianità

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno mensile di L. 916.98 lordo a norma delle vigenti disposizioni, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto spetti.

Art. 9.

I vincitori del concorso frequenteranno un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle scienze e nelle tecnologie geologiche e minerarie, in una scuola superiore da designarsi dal Ministro per le corporazioni La durata di tale corso sarà di un anno per coloro che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria e di tre anni per gli altri.

Al termine di ciascun corso scolastico, essi dovranno sostenere gli esami sulle materie studiate; qualora non superino nelle due sessioni, estiva ed autunnale tutti gli altri esami, cesseranno di appartenere al Corpo Reale delle miniere.

Compiuti con successo gli studi di perfezionamento gli ingegneri allievi saranno inviati a prestare servizio negli uffici minerari distrettuali, nelle Regie scuole minerarie medie di Agordo, Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima, nelle miniere erariali e nelle lavorazioni minerarie gestite per cura dello Stato sia nel Regno sia eventualmente all'estero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(3354)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.